

Codice DB1402

D.D. 27 maggio 2011, n. 1399

Decreto 30.06.2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell'Art. 40 del D. Lgs. 152/1999. Art. 114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino della diga di Vannino nel comune di Formazza (VB), di proprietà della ENEL Produzione S.p.A., ai sensi dell'Art. 14 del D.P.G.R. 09.novembre 2004, n. 12/R così come modificato dal D.P.G.R. 29 gennaio 2008, n. 1/R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si approva il progetto di gestione relativo al bacino della diga di Vannino, che la Società Enel Produzione S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. N. 6640/DB14.02 del 31/01/2011, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale competente in materia di sbarramenti della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste che si occuperà di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svasso, sfangamento o spurgo si dovrà generalmente tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui al c.10 dell'art. 21 quater del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i.;
3. in caso di eventuali "interventi specifici" di svasso del bacino o di fluitazione in periodi di morbida per la riduzione dell'interrimento accumulato entro la validità del presente Progetto di gestione, dovrà essere predisposta un'integrazione specifica al Progetto stesso che tenga conto delle condizioni ambientali accertate al momento, di tempistiche e dettagli dell'operazione e della quantificazione dei volumi di materiale sedimentato da rimuovere;
4. Le specifiche per il monitoraggio, con numero e ubicazione delle stazioni, parametri da valutare e frequenze di campionamento dovrà essere concordata con ARPA Piemonte;
5. Si prende atto che il proponente dichiara l'assenza di popolazioni ittiche nel T. Vannino, poiché tuttavia tale torrente è inserito nel Piano ittico provinciale, in via precauzionale dovranno essere concordate con la Provincia competente le eventuali mitigazioni atte ad evitare interferenze negative con la gestione dell'ittiofauna;
6. la caratterizzazione ambientale dell'eventuale integrazione al progetto dovrà tenere conto della nuova situazione che si verrà a creare in conseguenza al rilascio del DMV in attuazione delle "Linee guida per la redazione del Programma dei rilasci del deflusso minimo vitale dalle grandi dighe" (DGR del 28 febbraio 2011, n. 80-1651);
7. la caratterizzazione biologica attraverso la valutazione della comunità macrobentonica, nei monitoraggi che si renderanno necessari, dovrà essere effettuata attraverso l'applicazione della metodologia multihabitat STAR- ICMi, prevista dal DM 260/2010 in applicazione del d.lgs 152/2006; per quanto riguarda la caratterizzazione biologica attraverso la comunità delle diatomee, il decreto citato prevede un indice denominato ICMi la cui attendibilità è attualmente in fase di discussione, potrà pertanto essere concordato con ARPA, al momento della definizione del protocollo di monitoraggio, se effettuare o no un campionamento di questa componente e con quale metodologia; durante le fasi operative degli interventi specifici di svasso

o fluitazione dovranno essere effettuate misurazioni in corso d'opera della torbidità e dell'ossigeno disciolto, in modo tale che ogni operazione non determini in alcun momento, nei valori di picco, concentrazioni dei solidi sospesi superiori alle soglie di accettabilità di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B-bis al D.P.G.R. 29 gennaio 2008 n° 1/R; eventuali superamenti dovranno essere prontamente mitigati azionando adeguatamente gli scarichi, in rapporto alla portata rilasciata; fatti salvi gli eventuali interventi in emergenza, tali operazioni dovranno essere esclusivamente programmate in periodo estivo immediatamente dopo la fusione nivale o autunnale in corrispondenza di periodi piovosi, non in periodo di magra;

8. tutte le operazioni di svasso e spurgo mediante fluitazione dovranno essere effettuate azionando gli organi di scarico in modo da raggiungere gradualmente la massima portata idrica operativa ed i valori di picco nella concentrazione dei solidi sospesi; a seguito di tali operazioni dovrà essere effettuato, con gradualità di rilascio, un "lavaggio" dell'alveo mediante rilascio di acqua a bassa torbidità, per un tempo sufficiente a rimuovere e disperdere eventuali depositi fini nell'alveo a valle;
9. le manovre volontarie di esercizio degli scarichi devono essere programmate in fase decrescente dei periodi di morbida, con apertura e chiusura gradualmente e modulate degli scarichi interessati evitando improvvise variazioni di portata, al termine dovrà essere effettuato il rilascio di acqua pulita attraverso gli organi di manovra superficiali per mitigare l'effetto dei sedimenti trascinati a valle dalle manovre eseguite; anche in caso di asportazione meccanica dei sedimenti entro la validità del presente Progetto di gestione, dovrà essere predisposta un'integrazione al Progetto stesso che tenga conto di quanto già definito al punto 3 e specifichi le modalità di smaltimento e dislocazione, anche temporanea, dei sedimenti prelevati e di valutazione degli impatti e le possibili mitigazioni sull'ambiente acquatico e terrestre circostante;
10. L'invaso in esame ricade all'interno della Rete Natura 2000: il confine del SIC IT1140016 "Alpe veglia e Devero – Monte Giove" percorre la sponda destra orografica del bacino e la parte frontale della diga; l'opera inoltre ricade interamente nella ZPS IT1140016 "Val Formazza". Si evidenzia tuttavia, sulla base delle schede descrittive degli ambienti e specie animali e vegetali che ne hanno determinato l'istituzione, che le modalità operative proposte non sembrano comportare interferenze con le componenti ecosistemiche tutelate. Poiché, dato il livello di interrimento attuale dell'invaso, non sono previsti "interventi specifici" di asportazione dei sedimenti nell'arco di durata del presente Progetto di Gestione, si ritiene che debba essere contattato il settore regionale competente per concordare l'eventuale esclusione dalla Valutazione di incidenza alla presentazione delle integrazioni al Progetto stesso se si verificasse la necessità di predisporlo o alla presentazione del prossimo Progetto di Gestione;
11. Visto che con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 è stata approvata la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", per le operazioni che verranno effettuate al di fuori dell'invaso si dovrà osservare la suddetta disciplina e in particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. dovranno essere evitati lavori o interventi nei periodi che coincidono con l'attività riproduttiva della fauna ittica;
 - b. dovrà essere contattata preventivamente la Provincia del Verbano Cusio Ossola che stabilirà le modalità e le procedure dell'eventuale recupero della fauna ittica e valuterà ulteriori interventi a tutela della fauna acquatica;
 - c. dal momento in cui verrà rilasciato il deflusso minimo vitale dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidamento delle acque ai fini di permettere il naturale svolgimento delle attività trofiche e riproduttive delle popolazioni ittiche a valle dello sbarramento;
 - d. durante la fase di cantiere, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento del suolo e delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di

- intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;
- e. al termine dei lavori si dovrà garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri e delle piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ricreare quanto prima, le condizioni di originaria naturalità;
 - f. prima dell'inizio degli interventi e durante il periodo di validità del progetto di gestione il proponente concordi con gli uffici competenti le modalità e i tempi di esecuzione del monitoraggio finalizzato alla caratterizzazione almeno qualitativa delle popolazioni ittiche presenti nel bacino medesimo, indicando anche il rapporto giovani/adulti in modo da poter valutare la dinamica delle popolazioni. Tale monitoraggio dovrà essere condotto anche al tratto a valle dello sbarramento a partire dal momento in cui verrà rilasciato il deflusso minimo vitale. I risultati di tale analisi sono elementi necessari e funzionali all'individuazione di eventuali ulteriori misure di mitigazione da applicare nei confronti delle popolazioni ittiche e dovranno essere sottoposti al Settore regionale e agli uffici provinciali competenti per una valutazione di merito;
 - g. si provveda ad effettuare alcune cacciate di acqua pulita, direttamente attraverso gli organi di manovra del bacino, per mitigare l'effetto dei sedimenti trascinati a valle producendo una sorta di lavaggio dell'alveo di valle per accelerare il ripristino delle condizioni iniziali;
12. Per le operazioni di asportazione del materiale litoide non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, previa presentazione di un progetto esecutivo di dettaglio, secondo i disposti della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002 e della D.G.R. n. 66-478 del 02/08/2010;
13. Si rammenta che qualsiasi intervento sui corsi d'acqua con sedime demaniale affluenti/effluenti l'invaso, è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904, da parte del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania;
14. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (categorie progettuali di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata), dovranno essere espletate le relative fasi procedurali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, un avviato rilascio del DMV, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invase o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971,

n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente
Lorenzo Masoero